

e misura di quelle (1). Ed i decreti di nuove condotte vedonsi continuati e rinnovati ad ogni spirare dei precedenti, sino al declinare dello scorso secolo ; cosicchè si vede, ch' eglino mai non ottennero la licenza di una stabile e perenne dimora. Vi erano tollerati, e per condiscendenza se ne permetteva loro di tempo in tempo il soggiorno. Sempre poi, in ogni decreto di nuova condotta si ponevano discipline e precetti a regolare i loro costumi, e in ispecialità poi l'obbligo del distintivo per essere conosciuti da tutti. Perciò, nel decreto della loro ricondotta di dieci anni, a' 6 di ottobre 1598, fu loro intimato di dover portare *la sessa o beretta zalla* ; fermo sempre l'obbligo di non poter abitare che in ghetto. Il quale decreto vedesi rinnovato a' 24 settembre 1625 ed a' 10 luglio 1636. Non saprei dire in qual tempo incominciasse ad essere sostituito al giallo il cappello rosso : pare che ciò avvenisse circa il principio del secolo XVIII. Se ne trova un' intima-zione di doverlo *assolutamente* portare, nel decreto di Pregadi de' 5 settembre 1759 : ma appunto da questa dichiarazione di volere, che *assolutamente* lo portassero, ci è d' uopo inferire, che decretatone l'obbligo anche in addietro, se ne fossero colle consuete loro astuzie sottratti, e che il senato, considerandone l'ostinata disobbedienza, comandasse loro in adesso che lo dovessero *assolutamente* portare. Dopo la metà dello stesso secolo non si curò più il senato dell'osservanza di quest'obbligo : « Dacchè, cioè, » scrive il Gallicciolli (2), veramente umiliati gli ebrei, non hassi » più il pericolo degli antichi disordini. » L'ultimo decreto di condotta è de' 27 settembre 1777 per un decennio : il Cataver ne distese le condizioni in novantasette capitoli, dei quali 63 riguardano soltanto l'università degli ebrei di Venezia, gli altri sono e per questa e per tutti gli ebrei dello *stato da terra e da mare*.

Tra le tante proibizioni imposte dalle leggi veneziane agli ebrei,

(1) Sandi, tom. V, pag. 446 ; Gallicciolli, pag. 316 del tom. II, Tentori, pag. 201 del tom. II.

(2) Luog. cit., pag. 323 del tom. II.